

Imposte indirette. Non rileva il trasferimento

## Trust autodichiarato, imposta proporzionale all'atto del vincolo

Tassazione in misura proporzionale per il trust autodichiarato, vale a dire il trust con il quale il disponente (cioè colui che lo istituisce) nomina se stesso *trustee* con riguardo a una certa area del suo patrimonio, per tenerla separata dal resto dei suoi beni, in quanto finalizzata al perseguimento di un certo scopo. È quanto ha deciso la Ctr della Lombardia, sezione 7 di Milano, con la sentenza 5278 del 9 dicembre 2015 (presidente Punzo, relatore Crespi).

Le ragioni della decisione sono contenute in pochissime righe: dato che l'articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, nel reintrodurre l'imposta di successione e donazione, ha inteso ricomprendere nell'imposta di donazione anche l'istituzione di vincoli di destinazione, in questo ambito deve essere collocato anche il trust autodichiarato la cui istituzione, pertanto, deve essere sottoposta a imposizione proporzionale.

La sentenza della Ctr Lombardia, dunque, fa il paio con la sentenza di Cassazione 3886 del 25 febbraio 2015 (peraltro non menzionata dalla Ctr) nella quale, con riguardo proprio a un t autodichiarato, la Suprema corte stabilì che l'imposta di donazione deve essere applicata nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust, perché l'imposta grava sulla istituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che ci sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all'altro (ad esempio, un trasferimento da colui che – come il *settlor* – istituisce il trust a favore di un *trustee*). In altre parole, ciò che è oggetto di tassazione è l'istituzione del vincolo in sé, a prescindere dal fatto che ci sia, o meno, trasferimento di un patrimonio.

La Cassazione si spinse anche a dire che non ci sarebbe il trust nel caso in cui non ci sia un trasferimento di beni a un trustee e che, quindi, il trust autodichiarato non esisterebbe: «Il regolamento (...) realizzato dai coniugi (...), benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del *settlor* dei beni costituiti in trust».

In altri termini, per la Cassazione non sarebbe configurabile il trust autodichiarato: si tratta di un'affermazione impressionante, perché se è vero che il trust autodichiarato può far sorgere fortissimi sospetti di essere simulato, e quindi di essere una struttura fittizia o una costruzione artificiosa (si vedano le sentenze della Cassazione 13276/2011 e 21621/2014) da qui a dire che il trust autodichiarato non esiste c'è evidentemente un salto enorme.

Non solo perché le leggi straniere che disciplinano il trust ammettono pacificamente il trust autodichiarato e perché nell'ordinamento italiano esiste una pluralità di fattispecie di vincoli autoistituiti (il fondo patrimoniale, l'eredità beneficiata, il vincolo previsto dall'articolo 2645-ter del Codice civile, le separazioni patrimoniali all'interno delle Sgr, e così via), ma anche perché nella prassi professionale quotidiana ci sono continue applicazioni di questo schema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani